

2021

SCHEDA NR. 32/2021

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221

# PROROGA STATO DI EMERGENZA

Gazzetta ufficiale 305 del 24/12/2021



**CISL**  
**SCUOLA**

### **Articolo 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale**

Lo stato di emergenza nazionale, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia e del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, viene prorogato sino al **31 marzo 2022**.

Nel corso dell'ulteriore periodo di stato di emergenza continuano ad essere riconosciuti i poteri di adozione di ordinanze finalizzate alla attività di contrasto del fenomeno epidemiologico al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario.

### **Articolo 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19**

A decorrere dal **1° febbraio 2022**

- la durata della certificazione verde (Green Pass) rilasciata in seguito al completamento del ciclo vaccinale, ha **una durata di 6 mesi** dalla conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o dalla somministrazione della dose di richiamo (booster).
- la durata della certificazione verde (Green Pass) per coloro che sono stati positivi al covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o dalla somministrazione della seconda dose o del terzo richiamo **ha una durata di 6 mesi** dall'avvenuta guarigione.

### **Articolo 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

**Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022** è reintrodotta l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche nei luoghi all'aperto dei territori in zona bianca.

**Dal 25 dicembre fino al 31 marzo 2022** l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2** si applica anche per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- **treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;**
- **autobus adibiti a servizi di trasporto di persone**, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso **che collega più di due regioni** ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.**

### **Articolo 13 – Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-COV-2 in ambito scolastico**

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi **nelle scuole di ogni ordine e grado**, il Ministero della difesa garantisce il supporto alle Regioni e alle Province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test e di analisi attraverso i propri laboratori militari dislocati sul territorio nazionale.

### **Articolo 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza COVID-19**

Il commissario straordinario provvede a fornire alle istituzioni educative, scolastiche e alle università le mascherine di **tipo FFP2 o FFP3** per i docenti

- delle istituzioni educative;
- della scuola dell'infanzia;
- delle scuole di ogni ordine e grado ove siano presenti alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Vengono inoltre **prorogati al 31 marzo 2022** i termini relativi a:

- art.73, D.L.18/2020: possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in video conferenza, anche ove tale modalità non sia prevista dagli atti regolamentari interni;
- art.3, comma 1, D.L.18/2020: il CSPI rende il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dell'Istruzione. Decorso tale termine si può prescindere dal parere;
- art.83, D.L.34/2020: sorveglianza sanitaria. I datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbidità che può determinare una maggiore rischiosità;
- art.10, commi 2 e 3, D.L.44/2021: modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Le Amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, tenuto conto del numero dei partecipanti. Per le procedure concorsuali i cui bandi non siano già pubblicati e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le Amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento della prova orale in video conferenza.
- Per le procedure i cui bandi vengono pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.L.44/2021 (01/04/2021) può essere prevista una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
- art.1, commi 2 e 4, D.L.111/2021: disposizioni per prevenire il contagio da COVID-19 nelle scuole. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi della scuola dell'infanzia e della scuola dell'infanzia e per gli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso degli stessi strumenti.

Viene prevista la facoltà dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di derogare dall'attività didattica in presenza, per specifiche aree o istituti, esclusivamente in zona rossa.

### **Articolo 17 – Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali**

Vengono prorogate, **non oltre il 28 febbraio 2022**, le disposizioni di cui all'art.26, comma 2-bis del D.L.18/2020.

Ricordiamo che l'articolo in questione prevede che i lavoratori fragili appartenenti alle categorie:

- degli immunodepressi;

- affetti da patologie oncologiche;
- che stiano svolgendo terapie salvavita;
- in condizioni di disabilità con gravità

con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, **svolgono di norma** la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

**Al fine di consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA rientranti nelle specifiche previste viene autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.**

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione.

**Fino al 31 marzo 2022** il lavoratore dipendente **genitore di figlio convivente minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per una parte o per tutto il periodo

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figlio con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SAR-COV-2, della quarantena, della sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, nel limite della spesa di 29,7 milioni, una indennità pari al 50% della retribuzione. Nel caso in cui tale limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di congedo.

In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle medesime condizioni sopra indicate, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

**Per consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA** viene autorizzata una spesa di 7,6 milioni per l'anno 2022.